

Codice A1704A

D.D. 1 febbraio 2018, n. 162

Definizione degli aspetti attuativi specifici della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per la Misura 5, Sottomisura 1, Operazione 2 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo abiotico" del PSR 2014- 2020.

La Commissione europea con decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 notificata in data 12 ottobre 2015 dalla Regione Piemonte.

La Giunta Regionale con la deliberazione n. 29-2396 del 9 novembre 2015 ha recepito il testo definitivo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata.

Il PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione a quanto disposto con l'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende la MISURA M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione - OPERAZIONE 5.1.2 Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo abiotico.

La Deliberazione della Giunta Regionale 2 maggio 2017, n. 32-4953:

- approva in attuazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e loro s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 2490 del 25 gennaio 2017, la "Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure dello sviluppo rurale non connesse alla superficie e agli animali";
- demanda ai Settori responsabili della gestione delle Misure indicate, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per la definizione degli aspetti attuativi specifici della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per Misura/sottomisura/operazione/azione del PSR 2014- 2020.

Ritenuto di definire ed approvare gli aspetti attuativi specifici della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per la Misura 5, Sottomisura 1, Operazione 2 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo abiotico" del PSR 2014-2020 così come indicato all'Allegato A "Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari della Misura 5, Sottomisura 1, Operazione 2 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo abiotico" del PSR 2014- 2020" quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 17 del d.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni";

visti gli articoli 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., e la legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.

Ritenuto che, ai fini dell’efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d. lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

determina

di definire ed approvare gli aspetti attuativi specifici della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per la Misura 5, Sottomisura 1, Operazione 2 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo abiotico" del PSR 2014- 2020 così come indicato all’Allegato A "Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari della Misura 5, Sottomisura 1, Operazione 2 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo abiotico" del PSR 2014- 2020" quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Ai fini dell’efficacia del presente provvedimento si dispone che lo stesso sia pubblicato, ai sensi dell’art. 26 comma 1 del d. lgs. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero azione innanzi al giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

Il Responsabile del Settore
Dr. Franco Antonio OLIVERO

Allegato

ALLEGATO A

PSR 2014-2020
della Regione Piemonte



SETTORE INFRASTRUTTURE, TERRITORIO RURALE E CALAMITÀ NATURALI IN AGRICOLTURA

MISURA M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18).

SOTTOMISURA 5.1 - Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici.

OPERAZIONE 5.1.2 Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo abiotico.

AZIONE 1 reti antigrandine finalizzate a prevenire i danni connessi ad avversità atmosferiche (grandine)

AZIONE 2 sistemazioni del terreno (muri di sostegno e drenaggi volti alla prevenzione delle frane) finalizzate a prevenire i danni connessi ad avversità atmosferiche (tempesta, forte pioggia assimilabili a calamità naturali), calamità naturali ed eventi catastrofici di tipo abiotico che provocano gravi turbative dei sistemi di produzione agricola con conseguenti danni economici rilevanti per il settore

Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari della Misura 5 Sottomisura 1 Operazione 2 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo abiotico"

SCHEMA TECNICA

Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari della Misura 5 Sottomisura 1, Operazione 2 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo abiotico" del PSR 2014- 2020, AZIONI 1 e 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

In applicazione dell'articolo 24 (Procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale) del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2490 del 25 gennaio 2017 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" nel presente documento vengono definiti i criteri generali per individuare le fattispecie di violazioni dei requisiti e degli impegni assunti per la Misura 5 Sottomisura 1 Operazione 2 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo abiotico":

Azione n. 1: reti antigrandine finalizzate a prevenire i danni connessi ad avversità atmosferiche (grandine);

Azione n. 2: sistemazioni del terreno (muri di sostegno e drenaggi volti alla prevenzione delle frane) finalizzate a prevenire i danni connessi ad avversità atmosferiche (tempesta, forte pioggia assimilabili a calamità naturali), calamità naturali ed eventi catastrofici di tipo abiotico che provocano gravi turbative dei sistemi di produzione agricola con conseguenti danni economici rilevanti per il settore.

CRITERI DI AMMISSIBILITA' ED ESCLUSIONE

CRITERI AMMISSIBILITA' Operazione 5.1.2 – azione 1 e 2

AZIONE	Descrizione CRITERI DI AMMISSIBILITA'
1 e 2	possesso dei requisiti di agricoltore in attività di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, sia persone fisiche che persone giuridiche, singoli o associati;
1 e 2	iscrizione all'Anagrafe Agricola del Piemonte e aver costituito il fascicolo aziendale come da D.L.gs 173/1998 e D.P.R. 503/1999.
1 e 2	Interventi realizzati prima della presentazione della domanda di sostegno.
1 e 2	Punteggio > 10 punti
2	Gli investimenti devono ricadere in aree soggette a frane del piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI)

CAUSE DI ESCLUSIONE Operazione 5.1.2 – azione 1 e 2

AZIONE	Descrizione CAUSE DI ESCLUSIONE
1	Interventi di protezione con reti antigrandine che comprendono frutteti o vigneti non professionali, irrazionali, misti, i prati arborati e le alberature sparse
1 e 2	Non rispetto delle norme previste dagli strumenti paesaggistici, regolamenti di polizia rurale e/o ordinanze vigenti nel comune di realizzazione dell'intervento
1 e 2	Coltura in atto al momento della presentazione della domanda diversa rispetto a quella dichiarata nella domanda di aiuto o nel fascicolo aziendale

ELENCO DEGLI ELEMENTI DI CONTROLLO DEI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE

AZIONE	Descrizione	Tipo controllo	Momento controllo
1 e 2	Verifica in base ai dati presenti sul fascicolo aziendale	Informatico	Dopo la presentazione della domanda di sostegno e delle domande di pagamento
1 e 2	Verifica documenti allegati alla domanda con banche dati e dati satellitari	Amministrativo, informatico ed eventuale controllo in loco	Dopo la presentazione della domanda di sostegno e delle domande di pagamento
1 e 2	Verifica in base alla graduatoria	amministrativo	Dopo la presentazione della domanda di sostegno e delle domande di pagamento

BASE GIURIDICA CRITERI DI AMMISSIBILITA' Operazione 5.1.2 – azione 1 e 2

Ai fini e per gli effetti dell'articolo 35, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione Europea, e dell'art. 13 del D.M. n. 2490 del 25 gennaio 2017 il "sostegno richiesto è rifiutato o recuperato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità".

La realizzazione di una condizione di ammissibilità è, cioè, di tipo "sì / no" : o la condizione è soddisfatta o non lo è, fatte salve le cause di forza maggiore o gli eventi eccezionali.

IMPEGNI

Il richiedente sottoscrive e deve rispettare gli impegni per ottenere l'aiuto all'investimento.

L'articolo 35, paragrafo 2 ,del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione Europea prevede che il sostegno richiesto sia rifiutato o revocato integralmente o parzialmente se non sono rispettati gli impegni.

Pertanto gli impegni sottoscritti hanno diversa importanza per il raggiungimento degli obiettivi dell'operazione e possono essere distinti in essenziali e accessori:

sono essenziali gli impegni che se non osservati non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si vuole realizzare;

accessori gli impegni che se non osservati consentono di raggiungere l'obiettivo, ma in modo solo parziale.

IMPEGNI ESSENZIALI

AZIONI	Descrizione impegno essenziale
1 e 2	iniziare le attività e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno;
1 e 2	presentare la domanda solo per interventi di prevenzione destinati a colture già in atto;
1 e 2	consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi, dei controlli in loco e/o ex post da parte di soggetti incaricati al controllo;
1 e 2	mantenere la destinazione agricola e la destinazione d'uso, la funzionalità e il costante utilizzo degli investimenti finanziati per 10 anni;
1 e 2	realizzare gli interventi ammessi a finanziamento;
1 e 2	realizzare gli interventi nei tempi indicati, fatte salve le eventuali proroghe;
1 e 2	presentare tutta la documentazione prevista nei termini stabiliti.

ELENCO DEGLI ELEMENTI DI CONTROLLO IMPEGNI ESSENZIALI

AZIONE	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	inadempienze, violazioni, infrazioni
1 e 2	Verifica documenti allegati alla domanda con banche dati e dati satellitari	Amministrativo, informatico ed eventuale controllo in loco	Dopo la presentazione della domanda di sostegno e delle domande di pagamento	decadenza totale dal sostegno e restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati
1 e 2	Ispezione	controllo in loco	Dopo la presentazione della domanda di sostegno e delle domande di pagamento	decadenza totale dal sostegno e restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati

IMPEGNI ACCESSORI

AZIONI	Descrizione impegno accessorio
1 e 2	informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione del Programma

In base alla normativa stabilita dall'Unione Europea, **l'obbligo di realizzare la comunicazione è a cura del beneficiario**, il quale, durante l'attuazione di un'operazione, informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR nei seguenti modi (ad eccezione di specifiche indicazioni contenute all'interno dei singoli bandi o sulla procedura Sistemapiemonte all'atto di presentazione della domanda):

Per le operazioni con un **contributo pubblico inferiore a 50.000 EURO**, i beneficiari devono fornire sul proprio sito web per uso professionale, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione. A tal fine, nella homepage del sito web di riferimento, va applicata un'immagine/banner elemento grafico da creare sulla base del fac simile "immagine/banner web, e che dovrà rimandare/linkare ad una pagina web dedicata nella quale vanno inserite le informazioni contenute nel fac simile "poster/targa/cartello informativo/pagina web";

Per tutte le operazioni che beneficiano di un **sostegno pubblico totale superiore a 50.000 EUR e minore di 500.000 EUR**, i beneficiari devono affiggere un poster o una targa informativa (formato minimo A3) contenente informazioni sull'operazione e sul progetto, che evidenzii il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio. Il poster o la targa deve essere costruita come da fac simile "poster/targa/cartello informativo/pagina web".

ELENCO DEGLI ELEMENTI DI CONTROLLO IMPEGNI ACCESSORI (ECIE)

AZIONE	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	inadempienze, violazioni, infrazioni
1 e 2	Verifica sito internet richiedente, controllo in loco, verifica documentale	Amministrativo, informatico ed eventuale controllo in loco	Dopo la presentazione della domanda di pagamento	

INADEMPIENZE, VIOLAZIONI, INFRAZIONI PER OGNI IMPEGNO E GRUPPI DI IMPEGNI

Questa modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno violato.

Per l'impegno accessorio sopra indicato, il parametro per l'individuazione della gravità della violazione è individuato come segue:

matrice livello di infrazione dell'impegno

decrizione elementi di valutazione di violazione dell'impegno accessorio	Livello di infrazione dell'impegno o di gruppo di impegni	
	Gravità	
Violazione obblighi di informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione del Programma	basso	1
Inadempienza per ripetizione violazione obblighi di informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione del Programma	alto	5
	Entità	
contributo pubblico < 50.000,00 pubblicità su sito WEB per uso professionale del beneficiario	basso	1
contributo pubblico ≥ 50.000,00 e <500.000,00 idonea cartellonistica	medio	3
contributo pubblico ≥500.000,00 idonea cartellonistica	alto	5
	Durata	
ritardo < 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento	basso	1
ritardo ≥ 90 e < 180 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento	medio	3
ritardo ≥ 180 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento	alto	5

la riduzione da applicare all'importo del contributo da erogare è la seguente:

media aritmetica dei valori dei parametri relativi a gravità, entità e durata	Percentuale di riduzione
1,00 ≤ e <3,00	3%
3,00 ≤ e <4,00	5%
X ≥ 4,00	10%

False prove e omissioni intenzionali

Analogamente a quanto previsto nel punto precedente, qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere l'aiuto oppure ha omesso intenzionalmente di fornire le necessarie informazioni, l'aiuto stesso è revocato integralmente e il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

CASI IN CUI NON SI APPLICANO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE E LE RIDUZIONI

Ai sensi dell'articolo 64 comma 2 del Regolamento (UE) n.1306/2013 non sono imposte sanzioni amministrative:

- ⇒ Se l'inadempienza è dovuta a **cause di forza maggiore e circostanze eccezionali** elencate all'articolo 2 comma 2 del Regolamento (UE) n.1306/2013; in tal caso non è richiesto il rimborso, né parziale né integrale del sostegno. I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.
- ⇒ Se l'inadempienza è dovuta a **errori palesi** di cui all'articolo 59, paragrafo 6. La correzione di errori palesi deve tener conto del dispositivo dell'articolo 4 del Regolamento (UE) N. 809/2014 *“Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma”*.
- ⇒ Se l'inadempienza è dovuta a un **errore dell'autorità competente** o di altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal soggetto cui applicare la sanzione amministrativa.

Se l'interessato può **dimostrare in modo inoppugnabile all'autorità competente di non essere responsabile** dell'inadempienza ai criteri di ammissibilità, agli impegni o ad altri obblighi o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

RECUPERO DI PAGAMENTI INDEBITI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del reg. (UE) 809/2014, in tutti i casi di pagamenti indebitamente erogati, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati secondo la legislazione nazionale. Gli interessi decorrono dal termine del pagamento indebito (data dell'ordine di riscossione o comunque non oltre i 60 gg. dal termine di pagamento) sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi in questione.

La restituzione non è obbligatoria nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'autorità competente o altra autorità e se l'errore non poteva essere ragionevolmente scoperto dal beneficiario.

APPLICAZIONE DI ULTERIORI SANZIONI

L'applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca dell'aiuto o del sostegno, previsti dal presente provvedimento, non ostano all'applicazione delle sanzioni penali nazionali previste dal diritto nazionale, così come stabilito dall'articolo 3 (Applicazione di sanzioni penali) del Regolamento (UE) n.640/2014).

Per tutto quanto non previsto in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti a carico dei beneficiari delle misure dello sviluppo rurale indicate al punto 1 del presente allegato, si rinvia alla normativa comunitaria vigente in materia di controlli per la programmazione 2014 – 2020, al D.M. n. 2490 del 25 gennaio 2017, nonché alla DGR n. 32-4953 del 2/05/2017 e manuali ARPEA.